



**Circolare DOCENTI n. 1366 a.s. 2017/2018**

**A tutto il personale Docente**  
**SEDE**

Oggetto: **Ferie estive a.s. 2017/18**

Si comunica che tutto il personale docente a tempo indeterminato in servizio nell'a.s. 2017/2018 ed il personale a tempo determinato con contratto fino al 31.08.2018 dovrà presentare richiesta di ferie, tramite la modulistica on line, **entro e non oltre il 20/06/2018.**

A tal fine si precisa quanto segue:

**FERIE – art. 13 CCNL 29/11/2007**

1. Il dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato dopo tre anni di servizio ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito di 32 gg. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
3. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale al Dirigente Scolastico.
4. In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
6. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
7. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.



Inoltre si precisa che:

- Le ferie sono proporzionalmente ridotte per le aspettative per famiglia, per i periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa) – Decreto Legislativo n. 151/2001.
- Per il personale in servizio part-time verticale le ferie sono proporzionali al servizio prestato (i calcoli saranno effettuati dall'ufficio personale).
- Il personale supplente è tenuto a fruire delle ferie entro la data di cessazione del contratto.

**FESTIVITA' – art. 14 CCNL 29/11/2007**

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 – omissis –
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

**Il periodo richiedibile è quello intercorrente tra il 01/07/2018 ed il 23.08.2018, considerato che dal 24 agosto 2018 tutto il personale dovrà essere in servizio per le verifiche di recupero degli allievi con giudizio sospeso.**

Udine, 4 giugno 2018

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**prof. Andrea CARLETTI**

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Maurizia ZAPPAMIGLIO  
Il responsabile dell'istruttoria: A.A. E. Ravaoli – Uff. Personale int. 154